

DELIBERA N. 14 DEL 15 MAGGIO 2026

OGGETTO: presunta violazione art. 8 legge 28/2000 - [REDACTED]. Proposta di sanzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026, con il quale il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”, applicabile alle elezioni amministrative per il primo semestre 2026;

VISTO altresì l'art. 27 della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

VISTA la segnalazione [REDACTED], acquisita al protocollo del Co.Re.Com. al n. 11653 del 11.05.2026, avente ad oggetto una presunta violazione della normativa vigente in materia di diffusione di sondaggi politico-elettorali nel periodo antecedente alle consultazioni elettorali, nei confronti delle testate giornalistiche on line [REDACTED] e [REDACTED], con indicazione dei rispettivi link;

VISTO l'art. 3, comma 2 lett.d), del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 10 del 6 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, a norma del quale il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

DATO ATTO CHE



- Attraverso il link riportato nella segnalazione si risaliva ad un articolo all'interno della testata [REDACTED], pubblicato in data 9 maggio 2026 quindi nei quindici giorni antecedenti al voto, riportante la notizia di un sondaggio "fake" con commenti e dichiarazioni di natura politica e il link ad un sondaggio svolto, invece, secondo legge, e risalente al 19 aprile 2026, contenuto a sua volta all'interno di articolo con chiare dichiarazioni di natura politica.
- Con nota prot. 11734 dell' 11/05/2026 si è data notizia alla testata online citata della segnalazione sopra richiamata;
- A seguito della nota la testata [REDACTED], con l'intento dichiarato di effettuare una comunicazione maggiormente conforme alla normativa, modificava il contenuto dell'articolo, in via prudenziale e bonaria, procedendo alla rimozione di tutti i dati percentuali riferiti al sondaggio indicato nell'articolo come non autentico, nonché dei dati relativi all'unico sondaggio effettivamente realizzato e richiamato nel pezzo a fini di confronto giornalistico. La testata, tuttavia, manteneva attivo il link di accesso al sondaggio e all'articolo a corredo, e pur riscontrando con due note (prot. 11780 e 11781 del 12/05/2026) non giustificava adeguatamente quale fosse la fonte da cui si era acquisita conoscenza del sondaggio fake;
- Non ritenendo adeguata la soluzione prospettata si notificava contestazione, prot. 11909 del 13 maggio 2026, cui seguiva nota prot. 11919, stessa data, in cui difendendo comunque il proprio operato la testata online [REDACTED] scriveva "a ulteriore conferma della volontà della testata di collaborare con codesto Corecom e di evitare qualunque possibile equivoco interpretativo, si comunica che è stato adesso rimosso anche il link di richiamo al precedente sondaggio".

CONSIDERATO CHE:

L'articolo così come modificato continua ad apparire contrario alla normativa in materia di sondaggi di cui all'articolo 8 della legge 28/2000, delle disposizioni attuative di cui in particolare all'art. 26 della delibera n. 122/24/Cons applicabile, come da comunicato Agcom, alle elezioni amministrative del primo semestre 2026, e della delibera 256/10/CONS, e quindi la testata on line è passibile di sanzione.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'applicazione di una sanzione in relazione al procedimento avviato nei confronti della testata giornalistica [REDACTED], per presunta violazione dell'art. 8 della legge 28/2000, e delle disposizioni attuative, come individuata attraverso il link e gli allegati di cui alla segnalazione indicata in premessa.
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente

F.to Fulvio Scarpino